

dall'art. 29 del Regolamento Interno, ma raccoglie, in unico testo, le norme relative ai comportamenti rilevanti, alle sanzioni ed al procedimento disciplinare previste dall'ordinamento degli Organi Speciali di giurisdizione tributaria e quelle sul procedimento disciplinare per i magistrati ordinari, applicabili in base al rinvio recettizio dell'art. 16, settimo comma, D.Lgs. n. 545/92. La generale cognizione di queste ultime è particolarmente importante, dal momento che prevedono i termini di decadenza dell'azione disciplinare, le ipotesi di sospensione facoltativa e quelle di sospensione obbligatoria dall'incarico di giudice tributario, gli effetti disciplinari dei giudicati penali, i casi di estinzione del procedimento disciplinare e quelli di revisione del provvedimento disciplinare, nonché regolano i rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio civile e penale. Va segnalato che si è ritenuta compatibile la previsione dell'art. 19, terzo comma, del R.D.L. n. 511/1946, per cui il Consiglio può respingere le dimissioni, che in genere comportano l'estinzione del procedimento disciplinare, quando all'incolpato è contestato un fatto che può comportare la sanzione della rimozione dall'incarico.

4.3 – I comportamenti contestati nei procedimenti disciplinari sopraindicati concernono ritardi nel deposito delle decisioni, l'adozione di provvedimenti di amministrazione della giurisdizione che hanno inciso sul corretto funzionamento della Commissione, condanne non definitive nelle ipotesi o per i delitti previsti dall'art. 14 del Regolamento disciplinare che comportano la sospensione obbligatoria dall'incarico, comportamenti non corretti nei confronti di altri componenti della Commissione di appartenenza o del personale di Segreteria.

4.4 – Come si è detto, il Consiglio, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento Interno, ha informato i titolari dell'azione disciplinare quando ha avuto notizia di “fatti anche astrattamente suscettibili di valutazione in sede disciplinare”. Vi è, però, da segnalare che non sempre le valutazioni dei titolari dell'azione disciplinare sono tempestive – come, invece, dovrebbe essere – tenuto conto dei termini di decadenza dell'azione disciplinare.

4.5 – Sotto questo profilo, risulta auspicabile e necessaria l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito Ufficio, come era stato previsto in alcuni incontri con il Segretario Generale De Joanna, che da un lato assicuri un concreto esercizio dell'alta sorveglianza sulle Commissioni Tributarie – che la legge attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri – e dall'altro sopperisca ad inerzie o non corrette valutazioni dei Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali. Si è, infatti, anche verificato che il Consiglio abbia informato i titolari dell'azione disciplinare del rinvio a